

Schema di Regolamento delle prestazioni laboratoristiche di ARPAL rese a titolo oneroso a favore di soggetti terzi pubblici o privati

Art. 1. (Prestazioni rese nell'interesse di terzi)

1. ARPAL in relazione allo svolgimento delle proprie competenze attribuite con norma regionale/nazionale, può stipulare convenzioni o contratti, anche di consulenza, a titolo oneroso per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, singoli cittadini privati, fatte salve le competenze delle aziende socio sanitarie locali (AASSLL), a condizione che:

- a) non venga arrecato pregiudizio all'attività istituzionale, e non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA;
- b) le prestazioni non configurino ipotesi di conflitto d'interessi: in particolare dette prestazioni non possono essere rese a favore di imprese o privati sottoposti al controllo/vigilanza dell'Agenzia;
- c) non si ingenerino indebiti vantaggi per i soggetti contraenti;
- d) sia assicurata una gestione contabile ed amministrativa che dia specifica evidenza degli introiti;
- e) si faccia riferimento al tariffario regionale vigente, in attesa di quello previsto a livello nazionale ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 132/2016.

2. Le prestazioni fornite alle Aziende socio sanitarie locali sono gratuite quando discendono da attuazione di disposizioni nazionali/regionali, da programmazione nazionale, regionale o contrattate direttamente dalle singole AASSLL con ARPAL mediante apposite Convenzioni/Accordi o ancora siano fornite su istanze emergenziali nell'interesse pubblico.

Art. 2. (Esclusioni)

1. Sono escluse dal campo di applicazione di cui all'art. 1 c.1 le prestazioni erogate a titolo oneroso da ARPAL, su richiesta di terzi, anche privati, rientranti nel campo di applicazione del Reg. 625/2017 nonché del D.Lgs. 27/2021 e D.Lgs. 32/2021 e del D.Lgs. 18/2023 salvo che sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) Le prestazioni erogabili siano espressamente previste da atti di autorizzazione regionale;
- b) Si tratti di richieste di analisi su campioni conferiti ad ARPAL da soggetti terzi (es. consulenti) non per conto proprio e a condizione che sia garantito l'anonimato dei dati di campionamento;
- c) Si tratti di conferimento di campioni prelevati da soggetti privati per scopi conoscitivi e facoltativi, non discendenti da obblighi di controllo imputabili ai richiedenti;
- d) ARPAL si doti di misure specifiche comunicate e approvate dalla Regione atte a garantire l'imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, attraverso l'utilizzo di risorse umane, strutturali e finanziarie afferenti a centri di responsabilità del tutto distinti da quelli che operano nell'ambito del controllo ufficiale;

2. Al fine di poter attestare le condizioni di cui al precedente comma 1 lettere b) e c) dovrà essere apposta dal richiedente, nell'ambito della richiesta di sottoscrizione della prestazione (contratto e/o verbale di accettazione dei campioni) una dichiarazione attestante il fatto che le analisi richieste sono per conto di terzi (per la condizione di cui al punto b) o la mancata appartenenza del richiedente alle categorie di soggetti per i quali è disposto da norme nazionali/regionali l'obbligo di controllo degli alimenti e/o delle acque in autocontrollo;

3. Non si configurano come attività in autocontrollo rientranti nel precedente comma 1 le attività di monitoraggio, rese a titolo oneroso da ARPAL, su richiesta di organizzazioni pubbliche e private, nell'ambito di iniziative delle stesse volte a

verificare la qualità di un servizio/prodotto acquisito o reso da soggetti diversi dalle organizzazioni pubbliche e private richiedenti. In tale casistica possono rientrare:

- a) i controlli relativi a condizioni di igiene alimentare e dei prodotti fissate a livello di appalto delle forniture dei servizi relativi appaltate;
- b) il monitoraggio della sicurezza alimentare del servizio di somministrazione pasti nei centri ospedalieri e/o presso le mense di società private, qualora il richiedente non coincida con il soggetto che prepara/eroga direttamente i pasti.